



**7a COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT**

Presidente Senatore Possa

Vicepresidenti Senatori Barelli e Vita

Segretari Senatori Marcucci e Valditara

**Componenti Senatori Asciutti, Bevilacqua, Ciarrapico, Ceruti, Colli, De Eccher, De Feo,
Firrarello, Franco, Garavaglia, Giambrone, Levi Montalcini, Montani, Musso, Pittoni, Poli
Bortone, Procacci, Rusconi, Sibia, Soliani**

AUDIZIONE

DEL

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PROFESORI
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI ITALIANE**

**Professori Adriano Baccilieri, Marco Bussagli, Cecilia Casorati,
Giuseppe Di Lorenzo, Vita Segreto**

PER I DDLL IN DISCUSSIONE:

(518) ASCIUTTI. - Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura

(539) PAPANIA. - Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica

(912) BUGNANO ed altri. - Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati

(1451) ASCIUTTI ed altri. - Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale

(1693) ASCIUTTI ed altri. - Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale

(2276) CAMBER e STIFFONI. - Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica

(2406) STIFFONI ed altri. - Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati

(2415) SBARBATI ed altri. - Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti per il settore italiano dell'alta formazione artistica e musicale

(2675) STIFFONI ed altri. - Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta formazione musicale e coreutica

ROMA, 1 giugno 2001, ore 14.30

cnpaba@gmail.com



Et se i Prencipi favorissero queste Accademie, non ha dubbio, ch'ogni giorno si scoprirebbero nuovi ingegni: poscia che i virtuosi prendono accrescimento, e vita da i favori de' Prencipi. Quindi nacquero gli Apelli, i Zeusi, li Fidiij, gli Prestelli, i Michel'Angeli, i Rafaeli, i Titiani, i Bramanti, i Palladi, e tanti altri Pittori, Scultori, e Architetti antichi e moderni

Federico Zuccari, *Lettera ai Prencipi*, 1605

L'arte e la scienza sono al servizio dell'umanità. Esse accrescono libertà allo spirito umano ma di libertà hanno anzitutto bisogno: e non possono degnamente e utilmente operare se costrette a fini determinati e condizionati. La loro moralità che è somma non è racchiusa in precetti iniziali né muove da propositi obbligatori, ma consiste nella loro forza espressiva e rivelatrice, in quello stimolo continuamente attivo che è proprio dell'opera d'arte, in quel fluire continuo dell'indagine scientifica verso l'inesplorato del mondo umano e naturale. Lo Stato non ha un'arte come non ha una scienza; ma dell'arte e della scienza si giova per i suoi fini nazionali e sociali. Ha il dovere di proteggerle in ogni modo e di servirsene, ma ha pure il dovere di lasciare che esse si sviluppino libere e padrone di sé oltre e dentro la scuola.

Relazione del deputato Marchesi, Assemblea Costituente, 1946

La Repubblica protegge e promuove la creazione artistica e la ricerca scientifica

Assemblea Costituente, 24, 28 e 29 aprile 1947

L'Arte e la Scienza sono libere
e libero ne è l'insegnamento

...

Le istituzioni di alta cultura, Università e Accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato

La Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 33



**Alla cortese attenzione del Presidente
e degli Onorevoli Senatori componenti
della VII Commissione del Senato della Repubblica**

Trascorsi dodici anni dalla pubblicazione della Legge 508/99, questo **Consiglio Nazionale dei Professori delle Accademie di Belle Arti**, organismo indipendente e volutamente distante da ogni sigla sindacale, intende portare all'attenzione delle SS.LL. la voce dei docenti delle Accademie di Belle Arti i quali, a fronte di un ritardo ormai non più giustificabile:

- nell'adeguamento del Sistema delle Accademie di Belle Arti al Sistema Universitario,
- nell'equiparazione a tutti gli effetti di legge dei titoli di Studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti ai titoli di studio universitari,
- nella conseguente equiparazione del Ruolo giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti (in servizio e da reclutare) a quello dei docenti universitari,
- nella definizione della normativa concernente il reclutamento dei nuovi docenti,
- nella formulazione di una normativa specifica per le Accademie di Belle Arti,

chiedono alle SS.LL. di voler considerare quanto segue ai fini di un'efficace ridefinizione dell'impianto normativo delle Accademie di Belle Arti che possa sanare una serie di disfunzioni attualmente tanto gravi da paralizzare la loro attività.

A partire dal 21 dicembre 1999, data di pubblicazione della Legge n. 508, le Accademie di Belle Arti comprese nel Settore dell'Alta Formazione Artistica hanno dovuto affrontare una serie di importanti difficoltà gestionali delle quali le SS.LL. sono certamente a conoscenza, avendo evidenziato molte delle criticità di questo Sistema nelle diverse relazioni introduttive dei disegni di Legge oggi in discussione.

Le difformità rispetto a quanto stabilito dalla Legge 508 sono state negli anni innumerevoli, a cominciare dal ricorso a decreti ministeriali e direttoriali in luogo dei decreti applicativi previsti dalla Legge.

Il ricorso eccessivo a una pluralità di decretazioni minute e la mancata corretta e compiuta applicazione della Legge hanno determinato negli anni un sostanziale declassamento delle Accademie e soprattutto dei diplomi accademici dovuto a:

mancanza di chiarezza su questioni di fondamentale importanza per gli studenti, come l'uniformità di percorso formativo dei diversi corsi di diploma approvati. Molte Accademie di Belle Arti rilasciano diplomi di primo e secondo livello i cui piani di studio non ricalcano uno schema unitario e spesso presentano notevoli diversità. A tal proposito il decreto ministeriale che doveva garantire almeno il 60% dei crediti formativi per i corsi di diploma di primo livello è stato emanato in contrasto con il dettato della Legge e, non tenendo



conto neppure delle valide indicazioni fornite dal CNAM, ha determinato pesanti stravolgimenti in senso peggiorativo dei percorsi formativi;

manca di chiarezza su questioni di vitale importanza, quali i requisiti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. Nonostante la Legge 508 (art. 4 comma 1) preveda il riconoscimento dei diplomi di vecchio ordinamento per l'accesso alle scuole di specializzazione, i titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti successivamente alla Legge (diplomi di primo livello) non sono conformi al percorso quinquennale (laurea magistrale) necessario per l'abilitazione all'insegnamento delle materie artistiche nella scuola secondaria. Il titolo di diploma accademico di secondo livello di durata biennale, infatti, resta ancora incredibilmente sperimentale! Molte Accademie di Belle Arti sul territorio nazionale, su pressante insistenza della Direzione Generale AFAM, hanno paradossalmente consentito l'accesso ai corsi abilitanti a studenti in possesso del solo titolo di studio triennale, in difformità con quanto previsto per le stesse classi di abilitazione per gli aspiranti insegnanti provenienti da facoltà universitarie, per i quali è necessario il possesso della laurea magistrale. Tale grave confusione è ovviamente generata dalla mancanza del decreto di equipollenza dei titoli di studio previsto dalla Legge. I diplomati delle Accademie di Belle Arti, inoltre, non hanno accesso ai pubblici concorsi al pari dei laureati nelle discipline umanistiche, in conservazione dei beni culturali e nei corsi dello IUAV di Venezia, né tanto meno hanno avuto finora accesso agli albi nazionali e regionali dei restauratori abilitati.

Manca di regolamentazione e conseguente chiarezza sul ruolo e sulla funzione dei docenti. Dall'entrata in vigore della Legge non è stato possibile chiarire ruoli e funzioni dei docenti e degli ex assistenti, ora professori di prima e di seconda fascia: presso molte Accademie gli ex assistenti hanno letteralmente "abbandonato" le cattedre di pertinenza per ricoprire insegnamenti in autonomia, spesso totalmente slegati dalla materia di titolarità. Quest'ultimo aspetto ha generato un notevole contenzioso all'interno delle Accademie, contenzioso peraltro irrisolto e maldestramente affrontato con proposte da parte sindacale di creare dal nulla, a livello contrattuale, un improbabile "ruolo unico della docenza"! Su questa e altre questioni i componenti del tavolo sindacale nazionale si sono progressivamente sostituiti al legislatore, tentando di riempire di fatto gli inevitabili vuoti normativi determinati dalla Legge (ovvero dall'impossibilità della sua applicazione) con disposizioni contrattuali spesso in contraddizione con la stessa Legge.

Manca totale di regolamentazione e di autonomia gestionale e finanziaria sulle strutture didattiche (scuole, dipartimenti), sulla loro composizione, modalità di afferenza ad esse da parte dei docenti e modalità di elezione e funzioni dei loro rappresentanti.



Violazione sistematica del principio di autonomia giuridica, didattica, gestionale e finanziaria delle Accademie di Belle Arti sancito dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica.

Un paradossale e significativo esempio di esercizio di autonomia rispetto alla Legge da parte del Ministero è rappresentato dal decreto che regola l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (CNAM), decreto che ricalca apertamente quello del Consiglio Nazionale della Scuola Secondaria piuttosto che quello, più appropriato, del C.U.N.

Il regolamento elettorale del CNAM (D.M. n.236 del 2005) fu approvato, è bene ricordarlo, dall'allora Ministro dell'Università contro il parere reso dai due rami del Parlamento che a gran voce, *bipartisan*, chiedevano che il CNAM fosse né più né meno che l'omologo del CUN (Consiglio Nazionale Universitario). Nelle premesse del decreto si legge espressamente: “Sentite le competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato; ritenuto di non doversi adeguare ai predetti pareri in relazione alle seguenti condizioni: a) adeguare il decreto al disegno di legge sul CUN, posto che trattandosi di un disegno di legge si ritiene di dover attendere l'entrata in vigore del presente decreto e successivamente procedere al coordinamento di quel testo con il presente [coordinamento mai avvenuto]”.

Non diversamente sono stati completamente ignorati dal Ministero e dalla Direzione Generale AFAM i rilievi autorevolmente deliberati nell'adunanza del 17 maggio 2004 del Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2708/2004) che, in sede d'espressione del parere di competenza sul regolamento attuativo della Legge concernente gli ordinamenti didattici aveva richiesto non solo la piena attuazione della L.508/99 a cinque anni dalla sua emanazione, - auspicando l'allineamento del sistema accademico a quello universitario e stigmatizzando il reiterato ricorso a regolamenti e decreti che snaturavano la Legge -, ma anche l'emanazione di un dispositivo che armonizzasse tutta la normativa prodotta in materia.

La lettura degli oltre cento rilievi al testo chiarisce come il Ministero abbia sistematicamente disatteso l'auspicato allineamento delle Accademie di Belle Arti al Sistema Universitario in osservanza dell'articolo 33 della Costituzione.

Si parla in questa sede soltanto delle Accademie di Belle Arti perché la stessa Legge 508 non sancisce la dimensione universitaria dei Conservatori né avrebbe potuto farlo se non modificando l'articolo 33 della Costituzione. Infatti, se l'Art. 2 comma 2, recita: “I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i sensi del presente articolo”, al comma 7 lettera c del medesimo articolo 2 spiega che, grazie a specifici decreti emanati dal Ministro della Ricerca e da quello dell'Istruzione, sentiti il CNAM e le Commissioni parlamentari, saranno definite “le modalità di trasformazione



di cui al comma 2". Ora questa trasformazione e le sue modalità d'attuazione non sono mai state specificate né emanate.

Pertanto il **Consiglio Nazionale dei Professori delle Accademie di Belle Arti** non può che ribadire quanto a questa stessa autorevole Commissione ha già espresso con chiarezza l'Accademia di Brera nell'Audizione del 17 maggio u.s.: "La distanza delle Accademie di Belle Arti dai Conservatori di musica e similari istituti è tanto più accentuata oggi a seguito delle normative già approvate e di quelle contenute come emendamenti ... che di fatto, anziché procedere verso la trasformazione dei Conservatori in senso universitario, ne consolidano la situazione precedente all'emanazione della L. 508/99." È questa una necessaria e ineludibile precisazione che non vuole sminuire Istituzioni prestigiose, ma vuole evitare che si agiti nuovamente lo spauracchio dell'onere economico per evitare la completa riforma della Legge in favore delle Accademie di Belle Arti che la tradizione storica e l'articolo 33 della Costituzione pongono allo stesso livello e pari dignità delle Università.

La Legge, per esempio, è chiarissima per i titoli di studio. All'Art. 4, comma 1, infatti, si può leggere: "I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ... mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione". Al comma 3-bis, poi, sta scritto: "Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ... conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado".

Il dettato della Legge, cioè, impedisce, se correttamente applicato, il declassamento del vecchio diploma quadriennale al diploma accademico di primo livello, e l'istituzione di diplomi di primo e di secondo livello privi dell'identico valore legale di cui dispongono i titoli di laurea e laurea magistrale, come invece è avvenuto con la miope complicità della Conferenza dei Direttori (un organo anomalo e spontaneo, del tutto separato dai Collegi dei Professori e dai Consigli Accademici) e la lucida consapevolezza del Direttore Generale AFAM. Ne è derivato che la illegittima applicazione o errata interpretazione della Legge ha favorito la creazione di fattispecie illegittime sulla scorta di atti normativi di rango inferiore a quello della Legge.

Che cosa chiede, dunque, il **Consiglio Nazionale dei Professori delle Accademie di Belle Arti Italiane**?

Né più né meno che la modifica parlamentare della Legge con organicità, consequenzialità e coerenza, inglobando in essa le disposizioni che si sarebbero dovute emanare sotto forma di regolamenti attuativi, in linea con quanto richiesto dall'Accademia di Belle Arti di Brera, con l'espresso divieto previsto nella normativa universitaria di consentire deroghe alla Legge attraverso note, decreti, ordinanze, circolari e norme contrattuali. Ciò al fine di impedire il continuo ricorrere a una pluralità di espedienti come quelli che tristemente abbiamo conosciuto in questi anni.



Chiede altresì il sollecito ripristino della legalità per porre fine a una situazione insostenibile che rischia di far collassare il più importante sistema di formazione artistica superiore che tutto il mondo guarda da secoli con ammirazione e dal quale sono uscite personalità gigantesche non solo nel glorioso passato ma anche nel travagliato presente.

In conclusione, il Consiglio Nazionale dei Professori delle Accademie di Belle Arti, viste le risultanze delle Assemblee Nazionali di Roma e di Bologna, si fa portatore di una richiesta articolata per punti imprescindibili e irrinunciabili, che vi chiediamo di accogliere e di realizzare in tempi brevi e con il carattere d'urgenza per il bene delle Accademie di Belle Arti, al fine di sanare la situazione di insostenibile disagio ormai esistente tra i docenti e gli studenti:

1. Equiparare, in tempi brevissimi e precisamente dall'entrata in vigore delle modifiche in discussione, lo status giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti attualmente in servizio, ad ogni effetto di legge, a quello dei docenti universitari; l'equiparazione ai livelli di carriera dei docenti universitari (professore ordinario e professore associato) è stabilita in base al tipo contrattuale che lega il docente alla Pubblica Amministrazione (professore di prima fascia e professore di seconda fascia).
2. Trasformare i diplomi accademici di primo e di secondo livello in lauree e lauree magistrali con l'istituzione di idonee classi di laurea corrispondenti ai corsi di diploma approvati dal MIUR (vedi tabella allegata); e pertanto equiparare i titoli di studio quadriennali del vecchio ordinamento alle lauree magistrali in analogia con quanto operato per le lauree quadriennali del vecchio ordinamento universitario;
3. Estendere ai Dipartimenti delle Accademie di Belle Arti la normativa vigente per i Dipartimenti universitari, consentendo ai dipartimenti accademici di essere incardinati all'interno degli atenei universitari, mantenendo la specificità dei propri ordinamenti didattici e delle proprie piante organiche, in analogia con le grandi istituzioni europee e americane. Tale espediente consentirebbe un trasferimento immediato e di fatto nella sfera universitaria, con il conseguente adeguamento dello status giuridico ed economico dei docenti accademici di prima e di seconda fascia allo status giuridico ed economico dei docenti universitari ordinari e associati (vedi al punto n. 1).
4. Istituire, in analogia al sistema universitario, le figure del ricercatore e del tecnico di laboratorio.
5. Attivare i fondi per i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione, e autorizzare la partecipazione a pieno titolo delle Accademie di Belle Arti nei Programmi Nazionali di Ricerca in analogia con le Università;
6. Ridefinire e riorganizzare gli organi di gestione delle Accademie di Belle Arti in analogia con quelli previsti dal nuovo sistema universitario come propone il DDL 2415;



7. Avviare le procedure per i passaggi di ruolo dalla seconda alla prima fascia e per il reclutamento del nuovo personale docente in modo da ridurre il ricorso a contratti esterni.
8. Trasferire il personale amministrativo nel comparto Università.

Il Consiglio Nazionale dei Professori delle Accademie di Belle Arti



SECONDA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PROFESSORI E DEGLI STUDENTI DELLE ACCADEMIE STATALI DI BELLE ARTI ITALIANE DOCUMENTO FINALE

Bologna, Accademia di Belle Arti, Aula Magna, 20 maggio 2011, ore 13.30 – 19.00

In data odierna, si sono riuniti nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, i Professori e gli Studenti delle Accademie di Belle Arti Statali, con la partecipazione della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti, del Consiglio Nazionale dei Professori e del Comitato Nazionale degli Studenti delle Accademie.

Facendo seguito a quanto già approvato nell'Assemblea Nazionale del 20 Aprile 2011 all'Accademia di Belle Arti di Roma, i convenuti concordano sui seguenti punti da presentare al Parlamento Italiano e nello specifico alle VII Commissioni Cultura di Camera e Senato:

1. Modifica della Legge 508/99 nei principi e negli scopi, attraverso l'istituzione delle Classi di Laurea, Laurea Magistrale, corrispondenti ai corsi di studio di I e II livello, i Dottorati di Ricerca e la figura del Ricercatore e del Tecnico di Laboratorio. Si ribadisce contestualmente l'identità istituzionale affatto distinta delle Accademie di Belle Arti e la specificità del suo piano formativo nonché delle docenze ed organici ad esso preposti;
2. Il riconoscimento del diploma quadriennale del Vecchio Ordinamento come Laurea Magistrale;
3. Il riconoscimento dello status giuridico ed economico di Professore universitario per i Docenti delle Accademie di Belle Arti e l'avvio delle procedure per il nuovo reclutamento in modo da eliminare o ridurre il ricorso al precariato;
4. La riconsuazione della delega alle OO.SS. circa le procedure del contratto di lavoro della docenza accademica e della modificazione della Legge 508/99;
5. Percorsi normativi specifici per le Accademie di Belle Arti Statali rispetto alle altre Istituzioni contemplate all'interno del comparto AFAM;
6. Diritto di accesso delle Accademie di Belle Arti Statali al PRIN (Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) alle stesse condizioni delle Università;
7. Tutela delle sedi storiche delle Accademie di Belle Arti e riaffidamento di quelle espropriate dal Ministero Beni Culturali.

L'Assemblea in questa sede, come già deciso a Roma, avvia l'azione legale presso la Corte Costituzionale e la Class Action nei confronti del Ministero.

L'Assemblea stabilisce altresì di avviare tutte le azioni atte a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana ed internazionale sullo stato delle Accademie.

L'Assemblea si aggiorna al 1 luglio 2011 presso l'Accademia di Belle Arti di Milano o in alternativa a Roma. Letto e approvato all'unanimità.



GLI STUDENTI E I PROFESSORI DELLE ACCADEMIE STATALI DI BELLE ARTI ITALIANE

LE ACCADEMIE STATALI DI BELLE ARTI IN ITALIA

**20 ACCADEMIE DI BELLE ARTI
1.146 PROFESSORI DI RUOLO
18.846 STUDENTI ISCRITTI**

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORINO "L'ALBERTINA"

Anche se il nome di "Albertina" rimanda a Carlo Alberto di Savoia, a cui si deve la decisiva "rifondazione" dell'Accademia nel 1833, le origini di questa sono molto più remote, tanto che l'Accademia torinese si può considerare una delle più antiche d'Italia. Già nella prima metà del Seicento è attiva a Torino una "Università dei Pittori, Scultori e Architetti", che diventa nel 1652 "Compagnia di S. Luca", e che assumerà per la prima volta - ma definitivamente - l'appellativo di Accademia nel 1678, quando Maria Giovanna di Savoia-Nemours, vedova di Carlo Emanuele II, fonda l'Accademia dei Pittori, Scultori e Architetti, ispirandosi al modello dell'Académie Royale di Parigi. Dopo altre riforme, sotto Vittorio Amedeo III (1778) e poi durante la dominazione napoleonica, intorno al 1833 si attua una vera e propria "rifondazione" ad opera di Carlo Alberto: alla "Regia Accademia Albertina" viene assegnata una nuova sede nell'edificio tuttora occupato; l'Accademia viene inoltre dotata di una significativa Pinacoteca, dove confluiscono le collezioni del marchese Monsignor Mossi di Morano e i preziosi cartoni gaudenziani già di proprietà sabauda.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO

Il Palazzo dove ha sede l'Accademia di Belle Arti deve il suo nome, Brera, al termine di origine germanica "braidia" indicante uno spiazzo erboso. Sorto sul luogo di un convento dell'ordine degli Umiliati, il palazzo passò ai Gesuiti (1572) che nel secolo successivo ne affidarono la radicale ristrutturazione a Francesco Maria Richini (dal 1627-28). Soppressa nel 1772 la Compagnia di Gesù, il palazzo ricevette un nuovo assetto istituzionale in cui, accanto all'Osservatorio Astronomico e alla Biblioteca già fondata dai Gesuiti vennero aggiunti nel 1774 l'Orto Botanico e nel 1776 l'Accademia di Belle Arti. Mentre l'architetto Giuseppe Piermarini curava il completamento dell'edificio, l'Accademia iniziava così ad assolvere la sua funzione, secondo i piani dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, di sottrarre l'insegnamento delle Belle Arti ad artigiani e artisti privati sottoponendolo "alla pubblica sorveglianza ed al pubblico giudizio". Per poter insegnare architettura, pittura, scultura, ornato, la Scuola doveva essere provvista di raccolte di opere d'arte (gessi tratti da statue antiche) che servissero da modelli agli studenti. Per stabilire poi un legame tra la formazione artistica ed una più vasta preparazione culturale - secondo quanto era stato auspicato già da Giuseppe Parini - venne istituita la figura del segretario nella cui carica si succedettero l'abate Carlo Bianconi (1778-1802) e Giuseppe Bossi (1802-1807). A quest'ultimo, geniale esempio di letterato artista



dell'età neoclassica, si deve un potente impulso nella vita dell'Accademia che, durante il periodo napoleonico, conosce un momento di straordinario vigore vedendo finalmente istituita una propria Biblioteca e la propria Pinacoteca (con i quadri che venivano sottratti a tutta Italia tra cui lo "Sposalizio della Vergine" di Raffaello), riattivata la scuola di incisione e rinsaldato il legame con il mondo parigino ed europeo grazie alle nomine di soci onorari che nel giro di pochi anni comprendevano David, Benvenuti, Camuccini, Canova, Thorvaldsen e l'archeologo Ennio Quirino Visconti.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

Il 24 settembre 1750 il Senato Veneto sancì la nascita dell'Accademia veneziana che si dotò di statuto nel 1756. Il Collegio accademico era formato da trentasei professori tra i quali, di anno in anno, erano scelti i quattro maestri per gli insegnamenti: Figura, Ritratto, Paesaggio, Scultura. Gianbattista Piazzetta fu il primo presidente. L'insegnamento della prospettiva e dell'architettura fu istituito nel 1768 con un corso, tenuto e in seguito rinnovato annualmente, da Francesco Costa. Sin dalla sua costituzione l'Accademia veneziana si occupò della conservazione e del restauro dei pubblici dipinti e addirittura nel 1777 l'accademico Pietro Edwards fu l'artefice di una singolare elaborazione tecnica e critica nel campo del restauro, tale da poter essere ritenuta un'autentica Carta del Restauro ante litteram, contribuendo più tardi, nel 1819, alla "Istituzione di una Formale Pubblica Scuola per il Restauro delle danneggiate Pitture". Nel 1807 la "Veneta Accademia di Pittura, Scultura e Architettura" venne riformata in "Accademia Reale di Belle Arti" e si trasferì nei locali, ormai non più adibiti al culto, del convento, chiesa e scuola di Santa Maria della Carità. Il professore di architettura Giannantonio Selva, noto rappresentante del classicismo, adattò alle nuove funzioni il complesso degli edifici con un'inedita e spregiudicata fusione di strutture gotiche, palladiane e neoclassiche che tuttavia già convivevano nei precedenti progetti delle fabbriche annesse. Il Presidente dell'Accademia divenne di nomina regia potendo rivestire la carica a vita così come i maestri. Nel frattempo da 1798 confluirono nella sede dell'Accademia molti capolavori dai conventi e dalle chiese del Veneto e con il ritorno degli austriaci molte opere furono restituite dai francesi; quindi il 10 agosto 1817 le Gallerie furono aperte al pubblico dei visitatori continuando comunque ad arricchirsi grazie alle donazioni degli stessi maestri e delle varie ricche collezioni private. Soltanto nel 1879 le Gallerie dell'Accademia furono scorporate dal diretto controllo e tutela degli stessi docenti dell'Accademia di Belle Arti che precedentemente rivestivano, tra l'altro, tale ruolo di conservazione.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA

L'insegnamento delle discipline artistiche a Bologna risale ai Carracci che fondarono prima l'Accademia dei Desiderosi (1582) poi degli Incamminati (1590), dove si disegnava dal nudo e da modelli della statuaria antica, si studiava l'anatomia, oltre a praticare l'architettura e la prospettiva. Nel 1706, un gruppo di pittori capeggiati da Giampietro Canotti, riunitosi a Palazzo Fava, istituì un'Accademia che, col sostegno generale pontificio Luigi Ferdinando Marsili, fu aggregata all'Istituto delle Scienze (1710). Riconosciuto lo statuto dal Papa Clemente XI nel 1711, l'Accademia fu denominata Clementina e trovò sede a Palazzo Poggi.



Composta da quaranta maestri, tra cui Carlo Ciniani e Donato Creti, nel 1717 si unì come docente lo scenografo Ferdinando Galli Bibiena e, successivamente, Giuseppe Galli Bibiena, (1721), Francesco Galli Bibiena (1727). Con l'occupazione napoleonica l'Accademia Clementina fu soppressa, ma nel settembre 1802 fu fondata l'Accademia Nazionale di Belle Arti di Bologna. L'Accademia cambiò allora sede, trasferendosi nell'ex Collegio Gesuitico dove oggi si trova, in via delle Belle Arti, secondo un piano urbanistico che prevedeva la concentrazione degli studi superiori in un'unica zona della città. Le discipline insegnate vennero accresciute (Architettura, Pittura, Scultura, Prospettiva, Ornato, elementi di Figura, Incisione e Anatomia, oltre alla Scuola del Nudo). Per l'attività didattica dell'Accademia, a vantaggio degli studiosi e a decoro della città, la Scuola fu dotata di una raccolta di quadri. Nel 1815 con il ritorno del governo pontificio, la struttura didattica della scuola, denominata Accademia Pontificia di Belle Arti, rimase invariata. Soltanto dopo l'unità d'Italia (1861) l'organizzazione degli studi fu innovata dividendo l'insegnamento in "Elementare" (disegno d'Ornato, Disegno di Figura, Disegno d'Architettura e prospettiva e Studio preparatorio alla Scultura) e "superiore" (Pittura, Scultura, Architettura, Ornato, Decorazione, Prospettiva, Scenografia, Paesaggio e Incisione), affiancati da "Scuole Sussidiarie" (Disegno dei Gessi, Nudo, Anatomia pittorica e Storia dell'arte). Con questa riforma gli studenti delle classi superiori dell'accademia furono equiparati a quelli dell'università. Nel 1877 una nuova Legge suddivise l'insegnamento artistico in Preparatorio (un anno), Comune (tre anni) e Speciale (due anni, ad eccezione della scuola d'Architettura della durata di quattro anni). Il vecchio ordinamento didattico (ancora attivo) si deve al Regio Decreto del 1923 che individuò nelle Accademie il livello superiore di studi nel campo delle arti visive e assegnò l'insegnamento dell'Architettura all'Università.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Le origini storica dell'Accademia di Belle Arti di Firenze risalgono alle prime organizzazioni corporative dei mestieri della città. La Compagnia di San Luca o dei pittori nata nel 1339 è da considerarsi infatti il primo nucleo dal quale nel 1562, sotto la protezione di Cosimo I de' Medici, si sviluppò l'Accademia del Disegno, fondata tra gli altri da Giorgio Vasari e universalmente riconosciuta come una delle prime istituzioni europee che poneva fra i suoi compiti, accanto a quello di confraternita di eminenti artisti ai quali era demandato il governo e la tutela del patrimonio culturale della Toscana, anche quello dell'insegnamento delle arti e delle scienze, segnando così l'inizio del moderno concetto di Accademia. A capo dell'Accademia furono per votazione unanime solennemente designati Cosimo I e il "divino" Michelangelo, al quale l'anno successivo l'Accademia stessa dedicò memorabili esequie. Un istituto culturale di grande valore storico-artistico quindi, che vide fra il Cinque e Seicento fra i suoi membri personaggi quali Vasari, Bronzino, Ammannati, Sansovino, Giambologna, Cellini e fra gli allievi di quell'insegnamento scientifico legato al nuovo concetto di artista-intellettuale, il grande Galileo Galilei. Nel 1597 l'Accademia adottò "l'impresa" che ancor oggi conserva costituita da tre ghirlande, di quercia, di alloro e di ulivo intrecciate insieme, con il motto "Levan di terra in ciel nostro intelletto". La grande modernizzazione europea di questa Istituzione fiorentina fu voluta dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I di Lorena, il quale nel 1784 riorganizzò l'Accademia, neoclassicamente ribattezzata Accademia delle Belle Arti, dandole il carattere di istituto di istruzione artistica pubblico e gratuito che unendo i principi illuministi con i canoni della precettistica neoclassica promossi da Raffaello Mengs, in quegli anni a Firenze, coniugò la volontà di favorire la nascita di "eccellenti artisti" con la finalità di



agevolare la rivalutazione delle manifatture artistiche toscane. Ai giovani allievi della nuova Accademia, uniti in una base culturale che facendo perno sull'antico non doveva dimenticare la grande tradizione rinascimentale toscana, era demandato quindi il compito di innalzare esteticamente, in senso neoclassico, il gusto, il decoro, la gloria e l'economia nazionale. Si definirono così le materie di insegnamento (Pittura, Scultura, Architettura, "Grottesco" termine ben presto cambiato in Ornato, Intaglio in rame), si arricchì la dotazione degli strumenti necessari a questi insegnamenti, affiancando all'Istituto una raccolta di esempi dell'arte antica e moderna, oggi confluiti nella Galleria dell'Accademia e nella Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. A corredo della didattica furono infatti allestite, all'interno degli spazi dell'Istituto, una Pinacoteca, una Raccolta di statue, di gessi originali e di calchi, fra i quali ricordiamo le Divinità del Partenone fatte pervenire a Firenze per volontà di Canova o il Fauno Barberini direttamente acquisito dalla romana bottega antiquaria dei famosi Cavaceppi, ed una ricca Biblioteca con una vasta raccolta di edizioni e di stampe rare. Si istituirono premi, esposizioni e "pensionati" che permettessero ai giovani allievi di studiare a Roma o in altre città italiane. L'Accademia Leopoldina fu stabilita nell'ex "spedale" di San Matteo sulla piazza San Marco, dove ancor oggi ha sede, adeguatamente ristrutturato dall'architetto Gasparo Maria Paoletti, primo professore di architettura dell'Accademia stessa. L'Accademia fra Settecento e Ottocento fu guida ed esempio alle arti non solo della Toscana e vide operare al suo interno sia i sostenitori della grande tradizione sia i giovani allievi sostenitori dei rivoluzionari movimenti del tempo quali i Macchiaioli. L'Accademia del Novecento a lungo regolamentata da una legge del 1923, che all'interno della riforma Gentile dava nuovo ordine all'istruzione artistica, vide il distacco di Architettura nel 1927 e l'istituzione dei Corsi Speciali nel 1970.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

L'atto di fondazione ufficiale dell'Accademia di Belle Arti di Carrara risale al 26 settembre 1769. Ne fu patrona Maria Teresa Cybo, duchessa di Massa e principessa di Carrara, moglie di Ercole Rinaldo d'Este, duca di Modena. L'Accademia venne creata allo scopo di promuovere lo sviluppo delle arti, sostenendo nel contempo l'industria e il commercio del marmo. A tal fine furono istituite le sole sezioni della Scuole di Scultura e di Architettura. Il Direttore primario della Scuola di Scultura fu Giovanni Antonio Cybei; l'ispettore della Scuola di Architettura fu Filippo Del Medico, che progettò anche la sede dell'Accademia. Per ospitarne i corsi fu costruita una sede apposita (l'attuale Palazzo Rosso, che ospita ora la Biblioteca Civica), i cui lavori iniziarono nel 1771. Inoltre, nel 1781, Maria Teresa istituì una tassa sui marmi per finanziare i costi della scuola. Nel 1805 l'Accademia assunse il nome di "Eugeniana", in onore di Eugenio Beauharnais, viceré d'Italia e, in virtù di nuovi ordinamenti, divenne istituto di importanza nazionale. La struttura didattica si arricchì delle cattedre di Storia e Mitologia e di Anatomia pittorica. Attratti dalla necessità di disporre del marmo più pregiato per la statuaria, gli scultori più insigni del tempo, tra cui Canova, dovevano convenire a Carrara e non potevano ignorare l'Accademia: molti di essi fecero dono di "calchi" e di "gessi", onde permettere che l'Istituto potesse dotarsi di una gipsoteca. Nel 1816 l'Accademia ebbe un nuovo regolamento e un nuovo organico, mantenendo le stesse discipline di insegnamento e le disposizioni che ne regolavano i concorsi. Nel 1820 erano istituite la Scuola del Nudo (due classi), la Scuola della Sala dei Gessi (due classi), la Scuola elementare di Figura (due classi), la Scuola di



Architettura (due classi), la Scuola degli Ornati (due classi), la Scuola di Storia e Mitologia (classe di Storia e classe di Mitologia), la scuola di Anatomia (due classi). La durata dei corsi era quadriennale. Nel 1861, con l'Unità d'Italia, l'Accademia ebbe un regolamento ministeriale che ne stabiliva l'ordinamento e ne disciplinava le attività didattiche; era previsto un piano di studi quadriennale per la sola Scuola di Scultura e gli allievi potevano essere ammessi a dodici anni.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA

L'Accademia di Belle Arti di Macerata è stata istituita nel dicembre del 1972, con decreto dell'allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone, fortemente promossa dalla comunità e dagli Enti locali che vollero affiancare all'Università di plurisecolare tradizione anche il più alto livello della formazione artistica. Dalla sua istituzione fino al 1997, anno del drammatico evento sismico che ha interessato l'Umbria e le Marche, L'Accademia di Macerata ha avuto la sua sede nel prestigioso nobile Palazzo Buonaccorsi, una delle più autorevoli testimonianze della cultura architettonica e artistica tardobarocca della regione.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO

L'Accademia di Belle Arti di Urbino, istituita nel 1967, con D.P.R. n. 1538 del 29 settembre, è tra le prime fondate, unica in questa zona d'Italia, dopo le Accademie storiche, già "Regie Accademie", in una città di grandi tradizioni artistiche e culturali, dagli splendori del Rinascimento fino a Federico Barocci e alla sua scuola, sede peraltro di un'antica Università, e universalmente nota per aver dato i natali, tra altri, all'insigne Raffaello Sanzio. Nel 1967, la Direzione è affidata a Renato Brusaglia chiamato da Firenze ad organizzare la nuova Accademia con i corsi di Pittura, Scultura e Scenografia; successivamente, con D.P.R. n. 1017 del 9 luglio 1975, viene istituito il corso di Decorazione, a completamento degli indirizzi di studi previsti dall'ordinamento delle Accademie.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Il desiderio di onorare le arti, di accrescere il prestigio degli artisti e di istituire corsi di insegnamento di alto livello spinse alla fine del Cinquecento prima Girolamo Muziano e poi Federico Zuccari a farsi promotori dell'istituzione in Roma di un'Accademia che riunisse le tre arti della pittura, scultura e architettura. L'altra funzione del nuovo istituto era quella di accogliere gli artisti di riconosciuta autorevolezza e di coinvolgere i giovani nel dibattito artistico contemporaneo. Retta fin dai primi tempi dai più insigni tra gli artisti, sia italiani sia stranieri, l'Accademia Romana crebbe presto in tale fama da esser presa a modello per le analoghe istituzioni che sorsero in tutta Europa nel corso dei secoli XVII e XVIII. Frequentata da artisti di tutte le nazioni, l'Accademia, denominatasi di San Luca, contribuì alla formulazione di una cultura artistica internazionale, aperta ai continui apporti dei differenti linguaggi e delle diverse culture, trovando, proprio in ciò, la caratteristica essenziale della



propria identità. La necessità illuminista di trasformare la didattica aulica, le discussioni sui concetti fondamentali dell'arte, in una più concreta trasmissione di "saperi", come le mutate esigenze dei tempi richiedevano, è rispecchiata, a Roma nell'istituzione, nel 1754, di una apposita Accademia del Nudo che, sotto la direzione della Accademia di San Luca, organizza in maniera più organica quel primo livello di apprendimento, dedicato all'esercizio quotidiano di copia dal vero, nudo o panneggio, a seconda delle stagioni. Con il passare dei secoli, al tramonto della 'rivoluzionaria' ed egualitaria esperienza napoleonica, l'Accademia Romana risponde al progressivo affermarsi di nuove istanze storiche e sociali. Essa pone in atto un adeguamento istituzionale commisurato apparentemente al rinchiudersi in sé di una politica pontificia conservatrice, ma in realtà aperto alla ricezione del dibattito artistico internazionale. L'Accademia è ora incaricata di una specifica funzione di controllo su quanto si va operando in campo storico artistico a Roma e nello Stato Pontificio: dalla problematica ricostruzione dell'incendiata basilica di San Paolo fuori le mura, al restauro del Pantheon, dal concorso per la costruzione dello Sferisterio di Macerata. All'istituto è assegnato l'edificio ottocentesco del "ferro di cavallo", così chiamato per il caratteristico emiciclo che ne caratterizza la facciata interrompendo il rettilineo prospetto su Via di Ripetta. Nel 1870, alla proclamazione di Roma città capitale del nuovo Stato, un gruppo di cinquanta artisti inoltra al nuovo governo una richiesta di riforma dell'Accademia Romana. La sostituzione di tutti i precedenti professori "accademici" con docenti di nomina statale, alla fine dello stesso anno, sancisce l'avvenuta "nazionalizzazione" dell'istituzione romana. Lo scontro inevitabile tra governo italiano laico e accademia pontificia, si formalizza in una sorta di divisione dei compiti: la conservazione della tradizione storica da un lato, la didattica positivista dall'altro. Ma tutta la riforma della istruzione artistica di quegli anni va letta nel contesto della rinnovata attenzione per la ricerca della 'parte positiva' dell'arte, per la copia dal vero in disegno e per la storia dell'arte. L'importanza che si intendeva attribuire all'Accademia di Roma è poi immediatamente leggibile nell'istituzione del Pensionato Artistico Nazionale che pone in palio fra gli studenti delle Accademie di tutta Italia, una pensione di quattro anni da fruire a Roma, salvo i periodi dedicati ai viaggi di istruzione in Italia ed all'estero. L'antico primato dell'Accademia di Belle Arti di Roma sulle consimili istituzioni delle altre città viene così riscoperto come strumento congeniale all'enfatizzazione del nuovo ruolo della città, capitale non solo amministrativa ma anche culturale ed artistica del nuovo Stato. L'Accademia di Belle Arti di Roma ha annoverato ed annovera artisti e critici di altissimo livello, da Giulio Aristide Sartorio a Renato Guttuso a Sante Monachesi e Duilio Cambellotti passando per scultori del calibro di Emilio Greco e Umberto Mastroianni, scenografi come Gaetano Castelli o storici dell'arte come Giorgio Di Genova e Lorenza Trucchi.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE

L'Accademia di Belle Arti di Frosinone è stata istituita alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso e, dopo essere stata collocata in sedi diverse, oggi si trova nella parte alta della città. Attualmente. Gli indirizzi di studio sono: Decorazione, Grafica, Pittura, Scultura, Scenografia, Media Art, Fashion Design, Graphic Design, Restauro, Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico.

cnpaba@gmail.com



L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA

L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha iniziato le proprie attività nell'anno accademico 1969-1970 e si è proposta come un laboratorio sperimentale nel panorama artistico contemporaneo della nostra nazione. Collocata fino al 1989 nello storico palazzo Carli Benedetti, occupa oggi la nuova sede che ha resistito al terremoto del 6 aprile 2010. L'Accademia si è dimostrata, fino alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, punta di diamante fra le Accademie italiane, con docenti del calibro di Carmelo Bene, Achille Bonito Oliva, Gino Marotta e direttori del livello di Piero Sadun e Michele Cossyro. Oggi il nucleo centrale degli insegnamenti è indirizzato alla grafica ed alla pubblicità.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

L'Accademia di Belle arti di Napoli è una delle più antiche e prestigiose d'Italia. Venne fondata da Carlo di Borbone nel 1752, con il preciso intento di "educare" i giovani aspiranti artisti. L'Accademia di Belle Arti di Napoli costituisce, quindi, un luogo fondamentale per lo studio delle arti e sulle arti a Napoli e nel meridione d'Italia, dalla metà del XVIII secolo ad oggi. Tra alterne vicende che l'hanno vista, comunque, protagonista della storia artistica del sud, è sempre stata polo aggregante delle diverse realtà e luogo di dibattito sulle arti. È Ospitata dalla metà del XIX secolo nella sua attuale e magnifica sede, ex convento di San Giovanni delle Monache restaurato e appositamente adeguato alla nuova destinazione d'uso, da Enrico Alvino, Fin dalla sua fondazione e poi nel corso del XIX secolo l'Accademia di Belle Arti di Napoli, è andata costituendo con acquisti, donazioni e acquisizione di prove di concorsi, una sua raccolta. Grazie all'impegno di artisti illuminati, quali Palizzi e Morelli, che credevano nell'importanza del museo per la didattica delle arti, si costituì la Galleria regionale d'Arte Moderna con R. D. del 1895. L'Accademia di Napoli ha il privilegio, tra tutte le accademie italiane, di non aver visto espropriato il suo patrimonio di opere d'arte ed e quella che possiede la più cospicua raccolta museale. Esclusa la gipsoteca con le sue centinaia di pezzi, alcuni rari e di gran pregio, La Galleria Regionale d'Arte Moderna dell'Accademia consta di quasi 800 opere, tra dipinti, disegni e sculture, di cui quasi cinquecento dipinti, oltre duecento disegni e circa settanta sculture. Formatasi per esigenze didattiche, ovvero perchè "gli allievi conoscessero l'arte dei maestri", la Galleria comprende opere dal Cinquecento al Novecento. Prevalentemente si caratterizza, però, per il nucleo consistente di opere del secolo scorso e della prima metà del nostro. La raccolta, che include e si caratterizza anche per il nucleo di 227 opere donate nel 1898 da Filippo Palizzi, è preziosa soprattutto per conoscere le arti nel meridione in età contemporanea.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

L'Accademia di Belle Arti di Bari fu istituita nel novembre del 1970, con i corsi di Pittura, Scultura e Scenografia, ai quali successivamente si aggiunse quello di Decorazione e negli ultimi anni quello di Grafica. Non pochi i maestri che hanno lasciato un segno indelebile con



l'insegnamento appassionato: fra gli altri lo scenografo Pietro Zuffi, gli scultori Amerigo Tot, Francesco Somaini, gli artisti Mimmo Conenna, Augusto De Rose e in particolare il pittore Roberto De Robertis al quale va riconosciuto l'iniziale sforzo di fondazione. Inoltre Mario Colonna, che dell'Accademia barese fu per molti anni direttore. I nomi di numerosi maestri, insigni nel panorama nazionale dell'arte, hanno segnato le attività didattiche nell'Accademia di Bari: autori come Michele De Palma, Riccardo Antohi, Nicola Carrino, Crescenzo Del Vecchio Berlingeri, Fernando De Filippi, Michele Zaza, Raffaele Spizzico, Gabris Ferrari, Mimmo Castellano, gli storici dell'arte Pia Vivarelli, Pietro Marino.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Fondata nel 1960, l'Accademia di Belle Arti di Lecce dal 1970 ha sede nell'antico convento domenicano di S. Giovanni D'Aymo, adiacente alla chiesa di S. Giovanni Battista, comunemente detta del "Rosario", presso Porta Rudiae, uno degli ingressi al Centro Storico.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA

L'Accademia di Belle Arti di Foggia nasce nel 1970 nello storico Palazzo della ex Banca d'Italia. Nella stessa si svolgono i Corsi di Laurea Accademica in Decorazione, Grafica, Pittura, Scenografia, Scultura, Comunicazione e didattica dell'arte, Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo, Nuove tecnologie per l'arte, Progettazione artistica per l'impresa, Restauro, Design, Moda e costume.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO

L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro è stata istituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1972. I suoi attuali indirizzi sono Decorazione, Grafica, Pittura, Scenografia e Scultura.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA

L'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ha avviato la propria attività formativa nel 1967. L'Accademia pubblica il Giornale d'Arte Brutium, periodico fondato nel 1922 da Alfonso Frangipane, veicolo della più significativa produzione artistica ed estetica.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO



L'attività dell'Accademia di Belle Arti di Palermo ha inizio con l'istituzione nel 1780 di una Scuola del Disegno, compresa tra le dieci cattedre di Studi minori che insieme alle venti cattedre di Studi superiori, costituiva l'Accademia degli Studi. La scuola, della durata di tre anni, istruiva i giovani all'apprendimento del disegno, fondamento delle arti liberali. Nel 1783 viene istituita l'Accademia dell'Uomo Ignudo, dove pittori e scultori, provenienti dalla Scuola di Disegno o da studi privati, seguivano un corso di istruzione superiore nel disegno e chiaroscuro del modello vivente e nella pittura "a composizione figurativa". Gli orari di insegnamento della Scuola del Disegno e dell'Accademia dell'Ignudo erano rigorosamente divisi. Al mattino la scuola, di sera l'Accademia e ciò anche, o soprattutto, per consentire alle maestranze e ai giovani che frequentavano i "maestri dell'arte" di potersi giovare dell'insegnamento superiore. Quando, nel 1805, l'Accademia degli studi di Palermo diviene Regia Università, l'Accademia del Nudo è associata alla cattedra di Architettura civile, fra le quindici cattedre della facoltà di Filosofia, mentre la Scuola del Disegno resta invece fra le scuole minori. Nel 1815 veniva istituita anche la cattedra di Scultura, affidata allo scultore Villareale, al quale viene dato anche l'incarico di "dare lezioni sulla filosofia delle Belle Arti". Riammessi nel Regno i Gesuiti, dopo l'espulsione del 1767, la casa dei Teatini diviene la sede della Regia Università degli Studi Artistici e in essa l'Accademia del Nudo opera sino al 1860. Con la fine del Regno delle due Sicilie si ripropone, con un nuovo ordinamento degli studi superiori, l'istituzione di un Regio Istituto e Accademia di Belle Arti con Museo e Galleria, cui doveva dare vita il decreto della pro-dittatura di Garibaldi, firmato da Antonio Mordini. Ma al posto dell'Accademia prevista dal Decreto del '60 viene creato, con un nuovo decreto del 1879, un Regio Istituto di Belle Arti, senza le previste annesso gallerie. L'ordinamento prevedeva quattro anni di insegnamento, di cui uno "preparatorio" ed i rimanenti di corso "comune". A fine corso i giovani conseguivano una licenza di cognizioni elementari dell'arte che dovevano perfezionare, con la frequenza, in altre città, di corsi di "completamento "razionale". Un solo insegnamento, quello del mosaico, aveva carattere pratico speciale, per l'esistenza a Palermo di una ricca tradizione di monumenti con decorazioni musive. Nel 1896 entra in vigore il nuovo regolamento emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sono otto gli insegnamenti al primo anno: Geometria descrittiva, Prospettiva ed elementi di architettura, Letteratura italiana e Storia dell'Arte, Disegno di macchine e cinetica, Mosaico, Disegno di figura, Plastica della figura e Plastica d'ornato. Tre sole sezioni, Mosaico, Plastica della Figura e Plastica d'ornato, abilitavano lo studente che aveva seguito quattro anni di studio. Gli altri insegnamenti erano considerati di formazione sussidiaria. Il Decreto Boselli del 25 gennaio 1891 istituì successivamente, in aggiunta ai corsi comuni, corsi speciali di insegnamento di Disegno della figura, Plastica e Architettura. L'unificazione degli istituti promessa da Baccelli si ha con la legge del 6 luglio 1912, che approva in 36 articoli i ruoli organici dei Regi Istituti di Belle Arti e di Musica ed un Regolamento delegava il governo delle Accademie ad un Presidente e quello dei Regi Istituti di Belle Arti ad un Direttore, assistiti dal Collegio dei Professori. L'attuazione della legge avviene però solo il 5 maggio 1918.

L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA

Dislocata su tre sedi, l'Accademia di Belle Arti di Catania è stata istituita alla fine degli anni Sessanta del XX secolo. I suoi attuali indirizzi sono Decorazione, Grafica, Pittura, Scenografia e Scultura.

cnpaba@gmail.com




L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SASSARI

L'Accademia di Belle Arti di Sassari è stata istituita alla fine degli anni Sessanta del XX secolo. I suoi attuali indirizzi sono Decorazione, Grafica, Pittura, Scenografia e Scultura.



FACOLTA' UNIVERSITARIE E ACCADEMIE DI BELLE ARTI



	DIPLOMI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO ESISTENTI	CLASSI DI LAUREA DA ISTITUIRE
TRIENNIO	PITTURA	L - ARTE VISIVE
	SCULTURA	
	DECORAZIONE	
	GRAFICA D'ARTE	
	GRAFICA EDITORIALE	L - ARTI APPLICATE E PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA
	SCENOGRAFIA	
	TEORIE E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO	
	ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE	
COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO	L - COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE	
COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE		
	DIPLOMI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO ESISTENTI	CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE DA ISTITUIRE

BIENNIO	PITTURA	LM - ARTI VISIVE
	SCULTURA	
	SCULTURA AMBIENTALE	
	DECORAZIONE	
	GRAFICA	
	SCENOGRAFIA	LM - ARTI VISIVE
	CULTURE E TECNOLOGIA DELLA MODA	LM - ARTI APPLICATE E PROGETTAZIONE PER L'IMPRESA
	GRAFICA E FOTOGRAFIA	
	ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE	
	COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE	LM - COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE
COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE		

TABELLA DI RAFFRONTO TRA STIPENDI UNIVERSITARI E STIPENDI ACCADEMICI

RIFORMA GELMINI E CCNL AFAM 2006 – 2009	PRIMA FASCIA UNIVERSITA’ (stipendio annuo lordo per 13 mensilità e 320 ore di servizio)	PRIMA FASCIA ACCADEMIE BELLE ARTI (stipendio annuo lordo per 13 mensilità e 324 ore di servizio)	SECONDA FASCIA UNIVERSITA’ (stipendio annuo lordo per 13 mensilità e 320 ore di servizio)	SECONDA FASCIA ACCADEMIE BELLE ARTI (stipendio annuo lordo per 13 mensilità e 324 ore di servizio)
Confermato senza ricostruzione di carriera	38.964,33	24.277,56	27.670,36	20.084,06
16 anni	57.667,21	30.449,58	40.952,13	25.290,19
20 anni	64.587,27	32.364,84	44.637,82	28.145,24
24 anni	71.507,34	-	48.323,52	-
28 anni	78.427,40	34.424,46	55.694,90	30.020,10



Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma - email: ufficio.statistico@miur.it - Fax: +39-06.97726178

Banca Dati dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 2009_2010

Dati relativi a: Accademie delle Belle Arti

B1. STUDENTI ISCRITTI complessivi(*)- a.a. 2009/2010

Iscritti nel Vecchio Ordinamento		Iscritti nel Nuovo Ordinamento (triennio 1° livello + triennio sperimentale)		Iscritti nel Nuovo Ordinamento (biennio spec. - 2° livello)		Iscritti nei corsi post-diploma		TOTALE
M	F	M	F	M	F	M	F	
401	725	4.563	9.390	1.005	2.602	35	125	18.846



Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma - email: ufficio.statistico@miur.it - Fax: +39-06.97726178

Banca Dati dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 2009_2010

Dati relativi a: Accademie delle Belle Arti

G. PERSONALE DOCENTE DI RUOLO - a.a. 2009/2010

Personale a tempo indeterminato (di ruolo)		Personale a tempo determinato (di ruolo o in sostituzione)		Personale a contratto (coll. a progetto, consulenze, ecc.)		di cui appartenenti al ruolo del Pers.docente di altri Istituti Afam ("di cui" del Personale a contratto)		TOTALE
M	F	M	F	M	F	M	F	
734	412							1.146



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

**Alla 7a Commissione Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport del Senato della Repubblica**
commissioneistruzione@senato.it

Roma 30.05.2011

Si allega testo del documento presentato al Collegio dei Professori dell'Accademia di Roma in data 30.05.2011 - prot. dell'Accademia n. 7241/A11, approvato a maggioranza (2 astenuti).

Il Direttore
Prof. Gerardo Lo Russo

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca pro tempore

Alla 7° Commissione Cultura del Senato

Al CNAM

Alla Conferenza dei Direttori

Il Collegio dei Docenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma, riunito in data 30 maggio 2011, in merito alle affermazioni rese dal Direttore Generale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dott. Giorgio Bruno Civello, durante l'audizione presso la VII commissione del Senato in data 23 maggio u.s.,

DICHIARA

Di prendere definitivamente le distanze da ogni azione, asserzione, dichiarazione pubblica che non sia mirata alla soluzione del grave problema dell'equiparazione del ruolo giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti a quello dei docenti universitari.

Che tale equiparazione è sancita dall'articolo 33 della Costituzione, dalla legge di Riforma 508/99, dagli innumerevoli pareri espressi in questi anni sulla materia dal Consiglio di Stato e dalle relazioni introduttive di tutti i disegni di legge di modifica della legge 508/99 attualmente in discussione presso la VII Commissione del Senato.

Che risulta del tutto infondata l'asserita "impossibilità di assimilare i diversi status giuridici dei docenti dei due ambiti", come ha invece dichiarato il dott. Civello, dal momento che proprio nella sede della VII Commissione del Senato sono attualmente in discussione disegni di legge ed emendamenti che sostengono esattamente l'opposto, ossia la necessità di assimilare lo stato giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti a quello dei docenti universitari.

Che è parimenti del tutto priva di fondamento l'asserzione che attribuisce ad una imprecisata "matrice sindacale" la necessità dell'equiparazione del ruolo giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti a quello dei docenti universitari e che, al contrario, tale necessità è sostenuta da decenni da tutti i docenti delle accademie di Belle Arti, indipendentemente da qualsivoglia appartenenza sindacale (a tal proposito è importante notare che il numero dei docenti delle Accademie iscritti all'insieme delle sigle sindacali operanti nel settore è irrilevante).

Di adottare tutte le iniziative a tutela della propria dignità professionale e umana presso tutte le sedi deputate, contro il Ministero dell'Università, e di ritenere a questo punto del tutto intollerabile proseguire nel difficile e gravoso compito di docenti di formazione superiore a fronte di un trattamento economico addirittura inferiore a quello dei professori della scuola secondaria.

Che la legge di Riforma 508/99 non ha ancora trovato un'applicazione definitiva dopo dodici anni dalla sua emanazione, al punto che i diplomi di secondo livello restano ancora sperimentali, nonostante l'asserita "equiparazione" dei diplomi accademici ai titoli universitari.

Che il bilancio della mancata applicazione della legge 508/99 può ben essere testimoniato dal Dott. Civello, Direttore Generale dell'AFAM dal 2002. Il tormentato iter applicativo si è rivelato fallimentare e la VII Commissione del Senato, riconoscendone le lacune, le contraddizioni e le difficoltà, ha correttamente inteso di porvi rimedio attraverso i disegni di legge oggi in discussione.

Che il dott. Civello ha espresso una sua valutazione personale nella volontà di prorogare il mandato dei direttori AFAM in scadenza e che tale atto non trova alcuna giustificazione plausibile nella logica del buon governo, della trasparenza e della necessità di "traghetare le istituzioni di alta formazione verso una definitiva applicazione della riforma". Basterà ricordare che la "continuità" di gestione di alcuni istituti non ha in alcun modo favorito l'applicazione della Legge. Al contrario, impedire al corpo docente delle singole Accademie di esprimere la propria valutazione sull'operato del Direttore cui viene data, "pro tempore", una delega di tipo dirigenziale, significa ulteriormente mortificare la dignità professionale dei docenti delle Accademie di Belle Arti. Non solo, ma una qualsiasi proroga andrebbe a confliggere con i più elementari diritti democratici delle nostre istituzioni già così profondamente provate.

Che, a partire dalla data odierna, attraverso il neo costituito Consiglio Nazionale dei Professori delle Accademie di Belle Arti, saranno adottate tutte le iniziative volte a restituire dignità umana e professionale ai docenti delle Accademie di Belle Arti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

Al Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca
Onorevole Maria Stella GELMINI

Al Direttore Generale dell'AFAM
Dott. Giorgio Bruno CIVELLO

Alla VII Commissione Senato

Alla VII Commissione Camera

A tutti i Collegi dei Docenti

Alle Consulte degli Studenti

Alle OO.SS.

Loro Sedi

La Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti, riunitasi a Bologna in data 19 maggio 2011 chiede, per l'ennesima volta e con forza, che venga al più presto attuato, attraverso l'emanazione dei decreti applicativi, quanto previsto in particolare dall'art.2, comma 5 della Legge 508/99 (equipollenza tra i titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e i titoli di studio universitari "al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi ...")

Il regime transitorio che dura da oltre dieci anni ha infatti creato molti disagi e situazione di grande precarietà nel percorso accademico degli studenti e nell'attività dei docenti.

La Conferenza chiede che la Legge 508/99 venga urgentemente modificata al comma 6 del medesimo articolo relativo alla definizione dello stato giuridico della docenza, indebitamente collocata in un ruolo ad esaurimento. Si chiede quindi l'equiparazione della docenza accademica a quella universitaria con professori ordinari e associati, nonché istituzione delle figure dei ricercatori e dei tecnici di laboratorio.

Si sollecita inoltre l'emanazione del Decreto sul Reclutamento che consentirà finalmente nuove modalità di reclutamento dei docenti.

Di particolare importanza appare la previsione di normative differenziate tra Accademie di Belle Arti, ISIA, Accademia di Arte Drammatica e le altre Istituzioni AFAM alla luce delle diversità strutturali e in considerazione delle differenti condizioni di applicabilità della stessa L. 508/99.

Si chiedono infine risorse per i Dottorati e per la Ricerca e l'inclusione delle Accademie per i fondi destinati alla Ricerca a cominciare dai PRIN.

Si richiede che alla luce dei temi sopra esposti vengano rapidamente emanati i relativi decreti applicativi,

La Conferenza dei Direttori chiede al Signor Ministro un incontro urgente sui temi sin qui argomentati

Il Presidente
Prof. Eugenio CARLOMAGNO



NOTA DI SINTESI

Nota e parere legale in merito alla situazione attuale ed alle sue prospettive di sviluppo, Accademie di Belle Arti Italiane

A cura dell'Avv. Claudio Cenacchi

Roma, 20 aprile 2011

Nota di Sintesi

Nota e parere legale in merito alla situazione attuale ed alle sue prospettive di sviluppo, Accademie di Belle Arti Italiane

Tutto nasce dall'arcinota l. 508/99, che, come noto costituisce una riforma complessiva, o almeno un flebile tentativo in tal senso, delle Accademie di Belle Arti all'interno di un nuovo comparto denominato AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale). Il primo effetto della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi), è stato quello di abrogare tutto il tessuto normativo previgente. (apro un inciso: l'art. 15 preleggi disciplina il fenomeno dell'abrogazione di leggi e stabilisce che esso avviene in 3 modi: 1) Per espressa dichiarazione del legislatore; 2) per incompatibilità tra legge precedente e legge successiva; 3) per l'entrata in vigore di una nuova disciplina sull'intera materia. Il nostro caso rientra, ovviamente, in quest'ultima ipotesi).

E da qui parte il problema fondamentale con il quale ancora oggi ci si confronta senza che, fino ad ora, siano state prospettate apprezzabili soluzioni. La l. 508/99, infatti, non disciplina compiutamente le Accademie di Belle Arti né gli altri soggetti riuniti nel cosiddetto comparto AFAM, ma stabilisce solo dei principi generali e rimette la disciplina di molte questioni a regolamenti da emanarsi successivamente. All'art. 2 c. 7 si trovano elencate tutte le materie rimesse ai regolamenti, che poi si sostanziano, nella pratica, nei numerosissimi nodi irrisolti già allora emersi e che il legislatore dell'epoca non ebbe il coraggio politico di sciogliere. All'interno dell'elenco delle materie delegate, spicca la lettera a) dell'art. 7, laddove si legge: "I requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti", il che contiene, evidentemente, tanto l'immane quanto annosa questione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, quanto quella dello status giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti.

Gli unici regolamenti di attuazione della l. 508 ad oggi vigenti solo il DPR 132/03, che riguarda l'ordinamento delle Accademie e il DPR 212/05, che ne disciplina i corsi di studio. Nient'altro. Per risolvere le questioni sul tappeto, dunque, basterebbe che il governo emanasse i regolamenti di attuazione dell'art. 2 c. 7 lett. a) della l. 508/99. Sono passati 12 anni dall'entrata in vigore della riforma e, ad oggi, non si è visto ancora nulla.

L'attuazione della l. 508, ed in particolare del punto di cui all'art. 2 c. 7 lett. a), è avvenuta, come si è detto, solo in minima parte, il che, per effetto dell'abrogazione immediata di tutto il tessuto normativo precedente determinata dall'entrata in vigore della riforma, ha aperto un colossale vuoto normativo, che ormai, a distanza di 12 anni, ha assunto le proporzioni di una voragine.

Circa la questione del valore legale dei titoli è stata emanata solo la l. 268/02, legge di conversione del D.L. 212/02. Questa legge, dal contenuto molto ampio che abbraccia in via generale un po' tutto il comparto istruzione, contiene solo una norma relativa alle Accademie. Trattasi dell'art. 6 c. 1 lett.a), che tuttavia dispone solo in via transitoria per i titoli di studio conseguiti con il vecchio ordinamento (nel testo si fa espressamente riferimento ai titoli conseguiti in base all'ordinamento previgente rispetto all'entrata in vigore della l. 268/02), stabilendone la validità ai fini dell'accesso all'insegnamento ed alle scuole e ai corsi di specializzazione, ma non dice nulla di più. Trattasi, in altri termini, di una norma "ponte" sul c.d. "vecchio ordinamento", che però lascia impregiudicata, e quindi in preda all'anomia più totale, la questione centrale di quale valore sia da riconoscersi, ai titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti.

Piccola precisazione al fine di sgombrare il campo da alcuni dubbi a volte consapevolmente instillati al fine di creare confusione sul punto. Non pochi, negli anni, hanno sostenuto, e continuano ostinatamente a sostenere che la l. 508 abbia direttamente disposto circa la tematica dei titoli di studio. Al di là della falsità di una simile affermazione in punto di fatto, e basta leggere il testo della l. 508 per rendersene conto, l'assunto è confutato in punto di diritto sulla base di due argomenti difficilmente controvertibili. In primis, se l'intenzione della legge fosse stata quella di introdurre una disciplina completa sul punto, non si comprenderebbe una delega così ampia a successivi regolamenti. Che senso avrebbe infatti un delega a disciplinare successivamente se la disciplina esistesse già (vedi i rilievi del Consiglio di Stato sulla proliferazione dei cosiddetti regolamenti)?

In secondo luogo, e forse questo è l'argomento risolutivo, se sul punto esistesse una disciplina in via generale, non si comprenderebbe la necessità avvertita dal legislatore nel 2002 di introdurre una norma transitoria valida solo per i titoli conseguiti con il "vecchio ordinamento".

Anche qui, se la validità dei titoli fosse già stata stabilita in via generale, che senso avrebbe una norma transitoria valida solo per il vecchio Quadriennio?

Tutto si spiega solo postulando, come in effetti è avvenuto, che l'entrata in vigore della l. 508 priva dei regolamenti attuativi abbia lasciato sforniti di qualsiasi valore tutti i titoli di studio, a prescindere dall'ordinamento didattico in vigore al momento del conseguimento del diploma. Il combinato disposto della l. 508 e dell'art. 15 delle preleggi, dunque, ha agito come una spada di Damocle che ha, nella sostanza, privato di ogni riconoscimento legale in primis i corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore della riforma. Di qui, evidentemente, la stringente necessità di predisporre una disciplina transitoria che almeno salvasse gli studenti che allora avevano già iniziato il proprio percorso di studi.

Viene poi la questione dello status giuridico ed economico dei docenti, anch'esso, per le medesime ragioni di cui sopra, privo ad oggi di una qualunque disciplina giuridica. La Pubblica Amministrazione, soprattutto con riguardo alle questioni inerenti il rapporto di lavoro dei docenti delle Accademie di Belle Arti, ha confermato, negli anni, una tendenza a trattare i problemi mediante soluzioni empiriche al ribasso.

Si è infatti affermato nella prassi l'assunto per il quale ai docenti d'accademia dovessero applicarsi, per analogia, le norme previste per gli insegnanti della scuola media superiore. E' evidente la tendenza a giocare "al risparmio", ma, al di là di considerazioni, per così dire "di cassa", non pare inutile sottolineare la profonda forzatura logica sottesa a queste valutazioni empiriche.

Gli studenti, è un dato ovvio, ma, alla luce dell'evoluzione assunta dagli eventi, vale forse la pena di ribadirlo, entrano in Accademia solo dopo aver conseguito un diploma di scuola media superiore. L'Accademia, dunque, costituisce un percorso di studi successivo, di terzo livello o terziario come si dice, e non alternativo alla scuola secondaria.

Stando così le cose, di quale più alto profilo, dal punto di vista dell'offerta formativa, l'Accademia avrebbe titolo per fregiarsi se i suoi docenti sono, come il Ministero ad oggi ritiene, parificati, quanto a trattamento lavorativo e a cursus honorum, agli insegnanti di scuola media superiore? Ed ancora, il presupposto dell'analogia legis è, come noto, la similitudine tra il caso espressamente disciplinato e quello che non lo è. Dov'è qui la similitudine tra i corsi dell'Accademia, strutturati sulla falsa riga di quelli universitari, quanto a lezioni, eventi formativi, crediti formativi, esami e votazioni, e i corsi di scuola media superiore? Su questo, la Pubblica Amministrazione è stata ripetutamente interpellata ma non ha fornito alcuna risposta.

Appare dunque palese che se si deve ricorrere all'analogia legis, la similitudine debba essere affermata tra le Accademie di Belle Arti e le Università (art. 33 della Costituzione); e questo per storia, per qualificazione professionale dei docenti, per i principi generali che regolano l'ordinamento dei corsi.

Non si dica, per favore, che l'elevazione dell'AFAM a Direzione Generale in seno al Ministero abbia reciso 500 anni di storia, almeno per quanto attiene alle Accademie più antiche, nei quali l'Istituzione ha rappresentato una sorta di "dipartimento" dell'università per la formazione dei nuovi artisti.

Il tempo trascorso ed il conseguente incancrenirsi di situazioni tutt'altro che trasparenti è tale che vi è ormai un problema di correttezza della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'utenza, ossia degli studenti. Si pone infatti ormai veramente in maniera drammatica per tutti coloro che sono chiamati a responsabilità di gestione dei vari Istituti la questione dell'informazione da dare agli studenti, attuali e futuri, e ai diplomati, circa il loro profilo accademico e professionale, i loro diritti e la loro abilitazione professionale.

Mentre il Ministero nega l'evidenza, talora anche con diffide dal sapore vagamente intimidatorio, i direttori non possono sottrarsi, pena il venir meno alle responsabilità connesse al loro mandato, al loro dovere di una corretta informazione nei confronti degli studenti, dovere al quale, in assenza di direttive ministeriali sul punto, è impossibile adempiere, a meno di un'esposizione in prima persona su una sorta di "graticola istituzionale" del direttore che, per così dire, tradisce la consegna del silenzio imposta dal Ministero. In questo stato di cose, un intervento puntuale a livello normativo, anche, visto l'incredibile caos nel quale ci si trova ad operare, mediante lo strumento della decretazione in via d'urgenza, non è più ulteriormente rinviabile. Si scelga pure lo strumento che viene ritenuto più adatto, tanto quello legislativo, quanto quello regolamentare in attuazione della l. 508, ma si emanino poche

semplici norme che mettano una volta per tutte la parola fine allo scandalo che ogni giorno si ripete nelle Accademie.

Basterebbero pochi semplici disposizioni:

art. 1) I titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di egual durata.

art. 2) I titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti costituiscono valido titolo di partecipazione a concorsi pubblici e selezioni aperti ai laureati in materie artistiche, progettazione e conservazione dei beni culturali.

art. 3) Le specializzazioni in restauro e design acquistano il medesimo valore delle corrispondenti specializzazioni conseguite nell'università ai sensi dell'art. 1.

art. 4) Lo status giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti è equiparato ad ogni effetto di legge a quello dei docenti universitari. L'equiparazione ai livelli di carriera stabiliti per i docenti universitari (professore ordinario e professore associato) è stabilita in base al tipo contrattuale che lega il docente alla Pubblica Amministrazione (professore di prima fascia e professore di seconda fascia).

Avv. Claudio Cenacchi

STUDIO LEGALE
AVV. STEFANO BORDONI
AVV. CLAUDIO CENACCHI
Piazza Trento e Trieste n° 2 – 40137 Bologna
Tel. 051/392009 Fax 051/6368150
Email claudioboston@gmail.com
PEC: avvclaudiocenacchi@pec.it
C.F. CNCCLD78C28A944N – P.IVA 04703630964

Bologna/Roma, li 31 maggio 2011

Spett.le
SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Piazza Madama
00186 ROMA

Al Signor Presidente della VII Commissione istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport del Senato della Repubblica:

Sen. Guido Possa

ed ai Signori Senatori:

Barelli, Vita, Marcucci, Valditara, Asciutti,
Bevilacqua, Ciarrapico, Ceruti, Colli, De Eccher,
De Feo, Firrarello, Franco, Garavaglia, Giambrone,
Levi Montalcini, Montani, Musso, Pittoni,
Poli Bortone, Procacci, Rusconi, Sibilìa, Soliani

OGGETTO: DDL 1693 / riconoscimento titolo di studio Accademie
di Belle Arti e profili professionali dei docenti

1) Queste brevi note si propongono di analizzare brevemente alcuni profili del disegno di legge in discussione ritenuti di importanza capitale tanto dagli studenti quanto dal corpo docente, che, in maniera congiunta, questo procuratore si onora di rappresentare.

Il pensiero corre, ovviamente, alla necessità, peraltro già avvertita da questa Commissione in sede di redazione della bozza del DDL in esame, di **dotare le Accademie della possibilità di rilasciare titoli di studio, la cui valenza giuridica, e sociale in senso lato fosse adeguata al percorso di studi svolto all'interno dei predetti Istituti.**


Deve poi aggiungersi, come corollario del punto precedente, l'imprescindibilità di un riconoscimento dello status giuridico dei docenti delle Accademie anch'esso confacente alle attività svolte.

Pare opportuno impostare queste brevi note partendo dall'audizione del 24/5/2011 del Direttore Generale per l'alta formazione artistica e musicale dott. Giorgio Bruno Civello, sulle cui dichiarazioni rese a questa Commissione, vale la pena sottolinearlo fin d'ora, si avanzano non poche critiche e riserve.

Con riferimento al valore dei titoli di studio, il dott. Civello ha infatti ribadito la piena equiparazione, a suo parere, tra diplomi di Accademia e titoli universitari rilasciati al termine di percorsi di studi di egual durata. Ciò risulterebbe, a dire del Direttore Generale, da una circolare della Funzione Pubblica del 2009, circa la quale tuttavia egli non fornisce ulteriori elementi.

Il Direttore, inoltre, punta il dito contro l'art. 1 del DDL attualmente in discussione quando dichiara che l'"*Equipollenza - si cita il testo del resoconto - legislativamente disposta alle lauree umanistiche [...] creerebbe invece forti difficoltà in considerazione dei diversi contenuti e obiettivi formativi*".

Giova forse a questo punto mettere un po' d'ordine. La circolare a cui il Direttore Generale fa riferimento è probabilmente la nota dell'Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni del 31/1/2008. Lo si deduce dal fatto che tale nota è l'unico documento redatto dalla Funzione Pubblica che riguardi il valore dei titoli di studio rilasciati dagli enti appartenenti all'AFAM.

Al di là del fatto che investire una circolare amministrativa del titolo di fonte di una norma giuridica configura un vistoso errore di metodo, giacché, come noto, la circolare non costituisce null'altro che un parere, per quanto certamente autorevole  circa una questione giuridica e, palesemente, non può essere annoverata quale fonte di produzione del diritto, pena una macroscopica violazione dell'art. 1 disposizioni sulla legge in generale; al di là di tutto questo si osserva come la predetta circolare, che per comodità si allega, nel sostenere l'equiparazione tra diplomi di laurea e diplomi di Accademia, citi come unica fonte per una simile affermazione la l.268/2002.

È certamente vero che la l. 268/2002 tratta anche, tra i mille argomenti di cui si occupa, del valore dei diplomi di Accademia, ma l'art. 6 c. 1 lett. a) limita chiaramente l'equiparazione ai soli diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente rispetto all'entrata in vigore della l. 508/1999, con conseguente esclusione di tutti i titoli di studio rilasciati sulla base delle ormai numerose successive riforme dell'ordinamento dei corsi.

Come se non bastasse, poi, l'equivalenza tra diplomi viene stabilita, sempre all'art. 6 c. 1 lett. a) l. 268/2002, solo ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione, il che ovviamente implica la completa anomia con riguardo a tutti gli altri possibili sbocchi professionali e all'iter per intraprendere le relative carriere.

Basta, si ritiene, leggere il testo dell'art. 6 l. 268/2002 per rendersi conto di come tale disciplina, nata già allora come "norma ponte", indirizzata a chi studiava nelle Accademie e nei Conservatori al momento dell'entrata in vigore della l. 508/1999 per affrancarne in qualche modo lo status e riconoscere un qualche valore al percorso di studi già intrapreso, se già al momento della sua emanazione, come si è visto, si indirizzava ad una

casistica fortemente limitata, oggi, in considerazione del fatto che l'ordinamento dei corsi è stato a più riprese, e con interventi non di rado contraddittori, riformato, risulta una norma de facto desueta, priva di ogni possibile aggancio con l'odierna realtà dei fruitori dei corsi di studio.

L'amara realtà delle cose, e di qui la condivisione totale della novella di cui all'art. 1 del DDL in discussione, è che l'entrata in vigore della l. 508/1999, norma che si qualificava, come noto, come riforma complessiva del comparto AFAM, se da un lato, per effetto dell'art. 15 disposizioni sulla legge in generale, ha abrogato immediatamente tutto il tessuto normativo preesistente, dall'altro, tuttavia, ha lasciato prive di qualsivoglia disciplina giuridica non poche materie in quanto, come può agevolmente ricavarsi dalla semplice lettura dell'art. 2 c. 7 l. 508/1999, non pochi sono gli ambiti - ed il valore giuridico da attribuirsi ai titoli di studio rientra fra questi - che la legge di riforma non disciplina, ma ne rimette la normazione a regolamenti da emanarsi successivamente.

Peccato, e ci venga perdonato il piglio rispettosamente critico, che nessuno dei numerosi governi succedutisi dal 1999 alla guida del paese abbia inteso dare seguito, se non in limitatissimi ambiti, alla delega conferita a suo tempo dal Parlamento con le disposizioni di cui all'art. 2 c. 7 l. 508/1999.

Su di un punto, per paradosso, si concorda con il Direttore Generale: la formulazione del testo dell'art. 1 così come predisposta, di cui, lo si ribadisce ancora una volta, si condividono totalmente le finalità, potrebbe forse creare qualche problema all'interprete.

L'equiparazione tra diplomi AFAM e diplomi di laurea, infatti, viene prevista solo con riguardo alla partecipazione a concorsi pubblici per i quali è prescritto il possesso del diploma come requisito fondante la stessa partecipazione.

La dizione del testo pare però leggermente fuorviante ed iniqua, nel senso che, qualora l'equiparazione fosse limitata a quei concorsi pubblici che prevedono la laurea come requisito per la partecipazione, il corollario sarebbe che nei concorsi e, più in generale, nelle selezioni nelle quali il diploma non è, invece, requisito di partecipazione, il possesso del titolo, per paradosso, non porterebbe al candidato alcun beneficio in quanto detto titolo di studio, nell'ambito della procedura in questione, risulta privo di qualsiasi effetto.

Ancora: l'equiparazione è limitata al solo comparto del pubblico impiego, lasciando fuori ogni riferimento all'impiego privato, nell'ambito del quale, vale forse la pena ricordarlo, non possono essere esclusi a priori sbocchi professionali anche per i diplomati AFAM.

Sotto entrambi i profili, ci sembra che una differenziazione del valore del titolo operata non in funzione del percorso di studi completato, ma, a ben vedere, solo del tipo di procedure

concorsuali o selettive alle quali il candidato partecipa, presti facilmente il fianco a possibili cesure di incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost.

Quale ragionevolezza, infatti, potrebbe vantare una differenziazione nell'attribuzione di punti in graduatoria in relazione al possesso del titolo di studio fondata esclusivamente sulla circostanza che il possesso di detto titolo sia o meno requisito di partecipazione a questo o a quel concorso? E, per contro, che senso avrebbe esporre i diplomati a possibili episodi di discriminazione nel settore privato a beneficio, ad esempio, di laureati in materie umanistiche affini?

Realisticamente, si crede, nessuna. Ed ancora, non va nemmeno sottaciuto il più che fondato rischio, in sede applicativa, di una tutt'altro che agevole distinzione tra impiego pubblico ed impiego privato, fattore dirimente, come si è visto poc'anzi, in relazione alla valenza del titolo. Si pensi, ad esempio, all'infinita varietà di soggetti, per così dire, "ibridi" tra pubblico e privato (società partecipate, fondazioni e, più in generale, enti appartenenti al c.d. "terzo settore" ma fermamente in mano pubblica ecc.), sui quali ormai esiste sterminata letteratura ed il cui proteiforme ed incredibilmente mutevole assetto lascerebbe fatalmente spazio a soluzioni empiriche, sulla base di un metodo "caso per caso" e, quindi, dalle sorti ultime difficilmente prevedibili.

Al fine di evitare tutte le segnalate problematiche, si ritiene che debba essere adottata una formulazione più ampia e di principio che sancisca, si spera una volta per tutte, la valenza del diploma AFAM come diploma di laurea ad ogni finalità, senza ricorso a pericolosi elenchi con pretese di esaustività destinate a rimanere mera utopia.

Un simile norma, peraltro, consentirebbe senza troppi problemi di contrastare anche ipotesi discriminatorie che eventualmente venissero a profilarsi in sede di elaborazione dei bandi concorsuali qualora i concorsi venissero chiusi ai diplomati AFAM a fronte di una loro competenza specifica nelle materie oggetto delle prove concorsuali.

Un'equiparazione di principio stabilita in via legislativa con i diplomi di laurea con il solo, e peraltro doveroso, ancoraggio alle discipline umanistiche, alleato prezioso al fine di evitare pericolose fughe in avanti o discriminazioni alla rovescia, consentirebbe agevolmente, in sede di impugnazione di un eventuale bando di concorso penalizzante, di ottenerne l'annullamento per violazione di legge, senza che vi sia bisogno di arrischiarsi in ulteriori e pericolosamente vani esercizi di definizione.

Si raccomanda, dunque, che la Commissione voglia emendare l'art. 1 del DDL in discussione togliendo ogni riferimento all'accesso al pubblico impiego e limitandosi a ribadire la formula di stile "ad ogni effetto".

2) Viene ora spontanea qualche breve considerazione circa **lo status giuridico dei docenti delle Accademie di Belle Arti**, da tempo vessati, a nostro sommo avviso, da una disciplina a dir poco infelice e da un'interpretazione della predetta disciplina che ne peggiora ulteriormente, se possibile, le ricadute sui casi concreti.

Il punto di partenza, e non per una questione di monomania dialettica, ma solo perché dà la cifra dello stato di declino in cui versa l'intero comparto AFAM, è l'audizione del Direttore Generale Civello del 24/5 u.s.

Nel resoconto dell'audizione si può leggere: *"Il dott. Civello, nell'osservare che la richiesta di equipollenza (dei titoli di studio, n.d.a.) ha una matrice sindacale in quanto unicamente motivata dall'aspirazione ad estendere ai docenti AFAM il trattamento giuridico ed economico previsto per i professori universitari, ha invitato a tenere distinta l'equipollenza, consistente nel confronto diretto tra singoli percorsi formativi, dall'equiparazione, che consente la riconoscibilità del titolo"*.

A scanso di equivoci, giova in prima battuta precisare che la distinzione tra equipollenza ed equiparazione, addotta dal dott. Civello per giustificare l'attuale situazione dei docenti, risulta *prima facie*, infondata sul piano giuridico e, per conseguenza, come meglio si vedrà, fuorviante sotto il profilo dell'applicazione pratica.

Ci si duole di dover tediare la Commissione con simili disquisizioni, ma, stante il tenore delle affermazioni del Direttore Generale, si deve ribadire, si spera una volta per tutte, che tutti i dizionari della lingua italiana definiscono i due termini come perfetti sinonimi.

Ciò però ha portato non di rado moltissimi operatori del comparto AFAM, finanche docenti, a ritenere, a questo punto erroneamente, che le dichiarazioni di presunta equipollenza dei corsi di studio più volte reiterate dal MIUR si riferissero alla valenza dei titoli rilasciati. Di qui l'enorme confusione sul punto, che solo ora, anche con il contributo positivo del DDL in discussione, si sta finalmente cercando di chiarire.

Ma, al di là di considerazioni circa le abilità di comunicazione del Direttore Generale, tutt'al più rilevanti sotto il profilo della trasparenza e della pubblicità dell'attività amministrativa, pare interessante in questa sede rimarcare le conseguenze del ragionamento del Direttore Generale.

Se egli, infatti, bolla come meramente sindacali le rivendicazioni dei docenti, da ciò conseguirebbe l'ammissibilità nell'ordinamento di un percorso di studi equivalente, quanto a materie di studio ed a livello dell'insegnamento impartito, alle facoltà universitarie; nell'ambito del quale, tuttavia, tanto gli studenti, sotto il profilo del titolo conseguito, quanto i docenti, sotto quello delle loro condizioni di lavoro, possono

essere tranquillamente sottoposti ad un trattamento di livello grandemente inferiore.

Un elementare principio di proporzione che il buon senso suggerirebbe a gran voce di adottare, consiglierebbe *prima facie* di conferire pieno riconoscimento tanto al percorso di studi quanto ai soggetti coinvolti in quello stesso percorso.

Ma, anziché ammettere l'ovvio, l'assoggettamento al regime della contrattazione collettiva previsto dall'art. 2 c. 6 l. 508/1999, ha fatto ritenere tanto al Ministero quanto alle organizzazioni sindacali che il venir meno del principio di proporzione a cui poc'anzi si è accennato fondasse in sede di contrattazione collettiva una sorta di delega in bianco, atta a consentire ogni accordo, anche in senso deteriore, e senza alcuna limitazione.

Ad oggi, le Accademie sono popolate di docenti di livello sostanzialmente universitario (lo chiarisce pienamente il termine "equipollenza" nel senso datogli dal dott. Civello), il cui trattamento economico è pari a quello degli insegnanti di scuola media. Basta leggere i contratti collettivi per rendersene conto.

Non solo, ma, sulla base di questa sorta di delega in bianco, frutto in realtà di una vera e propria usurpazione di funzioni, il Ministero adotta in via standard ed in ogni ambito una forma di interpretazione analogica rivolta ai docenti delle Accademie atta ad estendere ad essi ogni disciplina vigente nei riguardi dei docenti di scuola media.

Sul punto, se richiesti, siamo nelle condizioni di portare pingue casistica all'attenzione della Commissione.

In pratica, dunque, si vuole che i docenti d'Accademia siano in tutto e per tutto insegnanti di scuola media anche a costo di indubitabili forzature logiche.

Pare francamente impossibile non indignarsi di fronte a questo stato di cose, non solo per una questione, è inutile nasconderselo, economica, ma anche, più in generale, di vera e propria discriminazione.

Come può, infatti, ritenersi pienamente rispettato il principio di uguaglianza se, mentre ci si vanta dell'alto livello di insegnamento (riecco l'equipollenza di Civelliana memoria...), si dequalificano macroscopicamente i docenti in sede di contrattazione collettiva?

Dovrebbe soccorrere a questo punto l'art. 1 del DDL, rispetto al quale la piena equiparazione dei docenti delle Accademie ai docenti universitari dovrebbe costituire logico ed indefettibile corollario.

Se, infatti, vengono equiparati titoli, corsi di studio e, più in generale, attività, continuare ad avallare una sostanziale discriminazione tra docenti universitari e d'Accademia non potrebbe che prestare il fianco a più che fondate cesure di incostituzionalità.

Si osserva peraltro come le discipline di fonte contrattuale attualmente vigenti già presentino numerosi profili di sospetta illegittimità, proprio perché, nella sostanza, depauperano i docenti d'Accademia di un patrimonio di diritti che dovrebbe essere, specie alla luce dell'affermata equipollenza, indisponibile e pienamente garantito; parte cioè del novero di quei "diritti quesiti" sui quali innumerevoli illustri giuslavoristi si sono a lungo intrattenuti.

Lasciamo ad altri spiegare le ragioni di questo incredibile comportamento delle organizzazioni sindacali che, nella sostanza, hanno operato contro gli interessi della parte che dovevano assistere. Quello che qui preme sottolineare con forza è che lo strumento della contrattazione collettiva, alla luce dell'applicazione che ne è stata fatta, pare assolutamente inadeguato e che **l'unica forma di tutela ad oggi attuabile, pena il sistematico ricorso alla via giudiziaria per sanare una discriminazione non più eludibile con artifici dialettici, per quanto sottili essi siano, sia quella di una norma di legge che ad un tempo sottragga lo status dei docenti alle pericolose fughe in avanti della contrattazione collettiva e consenta, in maniera assolutamente speculare a quanto sancito dal DDL con riguardo ai titoli di studio, l'equiparazione dello status dei docenti d'Accademia a quello dei docenti universitari.**

Nulla osta, e qui vuole darsi piena dimostrazione della natura intimamente pretestuosa della chiosa del dott. Civello, ad una riforma di sistema indirizzata alla docenza post-secondaria, e sul punto i docenti ribadiscono la loro disponibilità ad avviare un confronto teso ad individuare sacche di privilegio da sopprimere nell'ottica della tutela dell'interesse generale ed a predisporre un adeguato patrimonio di diritti.

Tale laboriosa opera di confronto sul terreno politico e sociale, tuttavia, necessariamente esige, come logica premessa l'affrancamento della posizione dei docenti d'Accademia, che non possono più tollerare una sistematica dequalificazione professionale. L'auspicio, dunque, non può che essere: che reale equipollenza sia!

Con ossequio,

Avv. Claudio Cenacchi



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

**Alla 7a Commissione Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport del Senato della Repubblica**
commissioneistruzione@senato.it

Roma 30.05.2011

Si allega testo del documento presentato al Collegio dei Professori dell'Accademia di Roma in data 30.05.2011 - prot. dell'Accademia n. 7241/A11, approvato a maggioranza (2 astenuti).

Il Direttore
Prof. Gerardo Lo Russo

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca pro tempore

Alla 7° Commissione Cultura del Senato

Al CNAM

Alla Conferenza dei Direttori

Il Collegio dei Docenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma, riunito in data 30 maggio 2011, in merito alle affermazioni rese dal Direttore Generale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dott. Giorgio Bruno Civello, durante l'audizione presso la VII commissione del Senato in data 23 maggio u.s.,

DICHIARA

Di prendere definitivamente le distanze da ogni azione, asserzione, dichiarazione pubblica che non sia mirata alla soluzione del grave problema dell'equiparazione del ruolo giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti a quello dei docenti universitari.

Che tale equiparazione è sancita dall'articolo 33 della Costituzione, dalla legge di Riforma 508/99, dagli innumerevoli pareri espressi in questi anni sulla materia dal Consiglio di Stato e dalle relazioni introduttive di tutti i disegni di legge di modifica della legge 508/99 attualmente in discussione presso la VII Commissione del Senato.

Che risulta del tutto infondata l'asserita "impossibilità di assimilare i diversi status giuridici dei docenti dei due ambiti", come ha invece dichiarato il dott. Civello, dal momento che proprio nella sede della VII Commissione del Senato sono attualmente in discussione disegni di legge ed emendamenti che sostengono esattamente l'opposto, ossia la necessità di assimilare lo stato giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti a quello dei docenti universitari.

Che è parimenti del tutto priva di fondamento l'asserzione che attribuisce ad una imprecisata "matrice sindacale" la necessità dell'equiparazione del ruolo giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti a quello dei docenti universitari e che, al contrario, tale necessità è sostenuta da decenni da tutti i docenti delle accademie di Belle Arti, indipendentemente da qualsivoglia appartenenza sindacale (a tal proposito è importante notare che il numero dei docenti delle Accademie iscritti all'insieme delle sigle sindacali operanti nel settore è irrilevante).

Di adottare tutte le iniziative a tutela della propria dignità professionale e umana presso tutte le sedi deputate, contro il Ministero dell'Università, e di ritenere a questo punto del tutto intollerabile proseguire nel difficile e gravoso compito di docenti di formazione superiore a fronte di un trattamento economico addirittura inferiore a quello dei professori della scuola secondaria.

Che la legge di Riforma 508/99 non ha ancora trovato un'applicazione definitiva dopo dodici anni dalla sua emanazione, al punto che i diplomi di secondo livello restano ancora sperimentali, nonostante l'asserita "equiparazione" dei diplomi accademici ai titoli universitari.

Che il bilancio della mancata applicazione della legge 508/99 può ben essere testimoniato dal Dott. Civello, Direttore Generale dell'AFAM dal 2002. Il tormentato iter applicativo si è rivelato fallimentare e la VII Commissione del Senato, riconoscendone le lacune, le contraddizioni e le difficoltà, ha correttamente inteso di porvi rimedio attraverso i disegni di legge oggi in discussione.

Che il dott. Civello ha espresso una sua valutazione personale nella volontà di prorogare il mandato dei direttori AFAM in scadenza e che tale atto non trova alcuna giustificazione plausibile nella logica del buon governo, della trasparenza e della necessità di "traghetare le istituzioni di alta formazione verso una definitiva applicazione della riforma". Basterà ricordare che la "continuità" di gestione di alcuni istituti non ha in alcun modo favorito l'applicazione della Legge. Al contrario, impedire al corpo docente delle singole Accademie di esprimere la propria valutazione sull'operato del Direttore cui viene data, "pro tempore", una delega di tipo dirigenziale, significa ulteriormente mortificare la dignità professionale dei docenti delle Accademie di Belle Arti. Non solo, ma una qualsiasi proroga andrebbe a confliggere con i più elementari diritti democratici delle nostre istituzioni già così profondamente provate.

Che, a partire dalla data odierna, attraverso il neo costituito Consiglio Nazionale dei Professori delle Accademie di Belle Arti, saranno adottate tutte le iniziative volte a restituire dignità umana e professionale ai docenti delle Accademie di Belle Arti.